



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 29 aprile 2024 - n. 7

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevicchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007 2

Legge regionale 29 aprile 2024 - n. 8

Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia 7

Supplemento n. 18 - Venerdì 03 maggio 2024

Legge regionale 29 aprile 2024 - n. 7

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) 'Monte di Brianza' e nel comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)

1. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono ampliati nel comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ente gestore del Parco regionale del Monte Barro subentra alla comunità montana del Lario Orientale-Valle San Martino nella gestione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda'; la comunità montana concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti tali monumenti naturali, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;

b) il territorio del comune di Garlate, già facente parte del PLIS 'Monte di Brianza', è individuato all'interno del Parco regionale del Monte Barro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); il comune, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.

3. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono individuati nella planimetria 'Parco regionale del Monte Barro', in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria in scala 1:10.000.

Art. 2

(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro. Modifiche alla l.r. 16/2007)

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 206 bis della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, nonché tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»), alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40 bis

(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007' e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco del Monte Barro nel comune di Valmadrera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2016.»;

b) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale del Monte Barro, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007', unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 3

(Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale 'Lago di Sartirana', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)

1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono ampliati nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale 'Lago di Sartirana', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra al Comune di Merate nella gestione della riserva naturale 'Lago di Sartirana'; il Comune di Merate concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti la riserva naturale, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;

b) il territorio dei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino, già facenti parte del PLIS 'Monte di Brianza', è individuato all'interno del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 86/1983. I comuni di cui al precedente periodo, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorrono a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.

3. L'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) 'Lago di Sartirana' senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del parco.

Art. 4

(Modifica in riduzione dei confini del Parco regionale e del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Merate e di Missaglia ai sensi della l.r. 86/1983 e ridefinizione dei rispettivi confini)

1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono modificati, in riduzione del perimetro, nel co-

mune di Merate, per una superficie pari a 8.700 metri quadri, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983.

2. I confini del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono modificati, in riduzione del perimetro, nel comune di Missaglia, per una superficie pari a 300 metri quadri, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983.

3. I confini del Parco regionale e del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, a seguito degli ampliamenti e delle modifiche in riduzione di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono individuati nella planimetria 'Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone', in scala 1:10.000, costituita da due fogli «Tav. 1» e «Tav. 2», allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria in scala 1:10.000.

Art. 5

(Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Modifiche alla l.r. 16/2007)

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 206 bis della l.r. 16/2007 e dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 12/2011, alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 36 dopo la parola «Merate» sono aggiunte le seguenti «, Airuno, Valgreghentino»;
- b) dopo l'articolo 38 bis 1 è inserito il seguente:

«Art. 38 bis 2

(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007' e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone nel comune di Merate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 28/2016.»;

- c) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale e al Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007' unitamente agli estremi della legge stessa.

2. Con la variante del piano territoriale di coordinamento del parco di cui al comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera d), della l.r. 28/2016 per la variante di piano riferita all'integrazione, in tale parco, della riserva naturale 'Lago di Sartirana', sono stralciate le previsioni relative alle aree oggetto di riduzione di superficie ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni relative al PLIS 'Monte di Brianza')

1. La Provincia di Lecco si esprime, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983, in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale del PLIS 'Monte di Brianza', come territorialmente ridefinito in applicazione della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro di tale PLIS a seguito dell'ampliamento del Parco regionale del Monte Barro e di quello di Montevecchia e della Valle del Curone per aggregazione delle aree territoriali comunali di cui agli articoli 1, comma 2, lettera b), e 3, comma 2, lettera b).

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.


Milano, 29 aprile 2024

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/302 del 16 aprile 2024)







Legge regionale 29 aprile 2024 - n. 8
Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 18/2015)

1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «*Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici*»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «collettivi» sono inserite le seguenti: «*e riabilitativo-terapeutici*»;

c) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2 bis. La Regione riconosce l'ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilità, disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalità.*»;

d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d bis) orti 'riabilitativo-terapeutici': appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all'interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.*»;

e) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole «istituti scolastici» sono inserite le seguenti: «*, dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale*»;

f) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d bis) orti riabilitativo-terapeutici.*»;

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«*Art. 5 bis*

(Orti riabilitativo-terapeutici)

1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagio o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.»;

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Art. 8*

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziati alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2024-2026.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 «Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia», programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 aprile 2024

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/305 del 16 aprile 2024)